

Condizioni di vendita e fornitura

1. Ambito di applicazione e applicabilità

- 1.1. Le presenti Condizioni di vendita e fornitura si applicano a tutti i contratti stipulati tra la TRILUX AG, Bodenackerstrasse 1, 8957 Spreitenbach, Svizzera e i suoi clienti in merito alla fornitura di merci e alla prestazione di servizi, salvo esplicito accordo scritto diverso.
- 1.2. Condizioni generali di contratto del committente discostanti, contrastanti o integrative non sono destinate a far parte del contratto, salvo esplicito riconoscimento scritto delle stesse da parte della TRILUX AG.
- 1.3. Le presenti Condizioni di vendita e fornitura si applicano anche a tutte le operazioni commerciali che si volgeranno in futuro tra la TRILUX AG e il committente, anche se non vi sarà fatto esplicito riferimento.
- 1.4. Le presenti Condizioni di vendita e fornitura della TRILUX AG, qualora dovessero contraddire disposizioni di eventuali gare d'appalto, prevalgono su di esse.
- 1.5. Le presenti Condizioni di vendita e fornitura vengono tradotte in altre lingue onde consentire al committente una migliore comprensibilità. Tuttavia, per l'interpretazione e l'applicazione di queste condizioni fa fede esclusivamente la versione in lingua tedesca, consultabile su www.trilux.com/AGB.

2. Offerte e prezzi

- 2.1. Salvo esplicita nota sulla durata della loro validità, le offerte sono da considerare senza impegno e salvo il venduto.
- 2.2. Se non specificato diversamente, i prezzi riportati sui nostri cataloghi e listini sono da intendere IVA esclusa e non comprendono i corpi illuminanti.
- 2.3. La TRILUX AG si riserva il diritto di proprietà e il diritto di autore su tutti i disegni, gli abbozzi, gli schemi dei collegamenti e i preventivi. Questa documentazione viene affidata personalmente al destinatario e non è consentito copiarla né renderla accessibile a terzi senza l'approvazione scritta della TRILUX AG. Su richiesta, dovrà essere restituita.
- 2.4. In caso di ordini d'importo netto inferiore a CHF 500.-, sarà fatturato un supplemento per quantitativi minimi di CHF. 20.-.
- 2.5. Su tutti gli ordini è richiesto un importo forfettario per le spese di trasporto ed energetiche ammontante al 3% del valore netto delle merci; minimo CHF 8.-, massimo CHF 1'600.-. Questo importo non comprende assistenza tecnica e servizi.

3. Consegna

- 3.1. La TRILUX AG decide il tipo di spedizione ed è autorizzata a consegnare le merci con spedizioni parziali.
- 3.2. Spedizioni su rotaia hanno luogo mediante Cargo domicilio franco stazione a valle; spese supplementari per Cargo rapido saranno messe in conto.
- 3.3. La consegna delle merci viene effettuata a livello del suolo o su rampa. Il committente è tenuto a mettere a disposizione a proprie spese il personale necessario per le operazioni di scarico nonché ausili appositi adatti al caso, in particolare se si tratta di merce lunga a partire da 2,25 m, (ad es. pali, pallet, binari e apparecchi di illuminazione).
- 3.4. Per ogni altro tipo di spedizione saranno fatturate interamente le effettive spese di trasporto (fattorino, posta, nolo aereo ecc.).
- 3.5. Le forniture di candelabri e dei profili vengono effettuate porto dovuto.
- 3.6. In caso di consegna con autocarro, la firma di un dipendente del destinatario vale come conferma che la fornitura è completa ed esente da danni visibili.
- 3.7. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

4. Imballaggio

- 4.1. I cartoni monouso vengono fatturati.
- 4.2. Casse e pallet vengono fatturati per 1/10 e, se non resi, fatturati interamente entro il termine di un mese.

5. Ordini

- 5.1. Una volta confermato dalla TRILUX AG, un ordine potrà essere modificato o annullato solo di comune accordo. In caso di modelli speciali e articoli di commercio/articoli di terzi, si escludono modifiche e annullamenti.
- 5.2. La merce ordinata a consegna dilazionata deve essere presa in consegna entro la scadenza definita. Se questa scadenza viene oltrepassata di tre mesi, c'è l'autorizzazione alla fatturazione con computo degli interessi sul capitale e delle spese di locazione del magazzino.

6. Termini di consegna

- 6.1. I termini di consegna saranno rispettati al meglio delle nostre capacità.
- 6.2. La TRILUX AG non risponde di ritardi di consegna dovuti a forza maggiore, provvedimenti delle autorità ufficiali, interruzioni del trasporto o della produzione, carenza di materie prime o altri eventi imprevedibili e al di fuori della responsabilità del fornitore. In tali casi, i termini di consegna vengono prorogati di un periodo

pari alla durata dell'impedimento più un adeguato termine di ripartenza.

- 6.3. Diritti di risarcimento a causa del mancato rispetto di scadenze, nei limiti della legge, sono esclusi. Questo non vale in caso di premeditazione o colpa grave da parte della TRILUX AG.

7. Invio di campioni

- 7.1. In via eccezionale, gli apparecchi standard (senza corpi illuminanti) per prove di illuminazione vengono messi a disposizione al massimo per due mesi. I campioni inviati vengono fatturati alla consegna e, una volta resi, nuovamente accreditati entro due mesi dalla consegna. Il materiale non reso entro questo periodo deve essere pagato con fattura consegnata senza alcuna detrazione. In ogni caso, saranno fatturati apparecchi resi dal destinatario modificati, danneggiati o non imballati nella confezione originale. Le spese di amministrazione e di trasporto vengono fatturate.

- 7.2. I modelli che, su richiesta dell'interessato, devono essere realizzati in modo particolare, se non viene commissionato un relativo ordine di fornitura, vengono fatturati. I campioni di prodotti di terzi vengono sempre fatturati.

8. Modifiche dimensionali e progettuali

È possibile discostarsi da immagini, pesi, tabelle di misure o altri dati simili nel caso ciò si dimostri opportuno.

9. Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

L'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici (ORSAE) è stata estesa alle categorie corpi illuminanti e apparecchi di illuminazione. Per questo motivo, i produttori e gli importatori di corpi illuminanti e apparecchi di illuminazione, dal primo agosto 2005, richiedono un contributo per lo smaltimento con cui finanziare la ripresa e lo smaltimento di tali apparecchi. La tassa di smaltimento anticipata (TSA) nel seguito viene indicata con il termine entrato nell'uso comune TRA.

Gli alimentatori sono considerati componenti degli apparecchi e come tali ne fanno parte.

10. Resi

- 10.1. I resi vengono accettati e rimborsati solo previo accordo ed entro massimo 90 giorni dalla consegna, tenendo conto che in ogni caso la merce va spedita franco domicilio Spreitenbach. Il materiale deve essere in condizioni ineccepibili e imballato nella confezione originale, pulita ed esente da danni.

- 10.2. Su resi autorizzati viene riscossa una commissione di gestione pari al 30% del valore netto delle merci, comunque pari ad almeno CHF 30.-. Il materiale danneggiato o modificato viene fatturato in ogni caso.

- 10.3. Il reso di modelli speciali e prodotti di terzi è escluso.

11. Reclami, obblighi di notifica

- 11.1. Una volta ricevuta la merce consegnata, il committente è tenuto a controllarla immediatamente. I reclami per la consegna di quantitativi inferiori a quelli ordinati o di merce errata come anche per difetti visibili devono essere presentati per iscritto alla TRILUX AG entro cinque giorni feriali a decorrere dalla data di consegna, per difetti occulti subito dopo che li si è individuati.

Se il committente manca di presentare il reclamo entro la scadenza, la fornitura è considerata approvata e l'obbligo contrattuale a essa legato adempiuto, salvo si tratti di difetti impossibili da individuare anche dopo accurato controllo.

12. Garanzia/garanzia del produttore

- 12.1. Il termine di prestazione di garanzia è di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna e si riferisce esclusivamente alla correzione del difetto o alla riduzione del prezzo. Qualsiasi garanzia ulteriore – nella misura consentita dalla legge – è esclusa. In particolare, non vengono prese a carico spese per lo smontaggio e il rimontaggio di apparecchi di illuminazione e apparecchiature o loro componenti né per la messa in funzione di apparecchi con programmazione DALI o per qualche altro danno secondario.

I diritti a risarcimento danni dell'acquirente sono esclusi salvo il sussistere di colpa provatamente dolosa o grave. Una responsabilità per danni a persone e rientrante nei casi di responsabilità vincolante per danni provocati dal prodotto resta salva.

- 12.2. Qualsiasi garanzia presuppone, inoltre, che il materiale difettoso venga recapitato imballato franco domicilio Spreitenbach.

- 12.3. Per prodotti recanti il marchio TRILUX o Oktalite, oltre alla garanzia prevista dal contratto o dalle nostre Condizioni generali di contratto, vale, dalla consegna, la garanzia facoltativa del produttore di 5 anni concessa dalla TRILUX GmbH & Co. KG, o dalla Oktalite Lichttechnik GmbH, Germania. Per apprendere in quali Paesi è valida la garanzia e altri dettagli si rimanda alle condizioni di garanzia valide al momento della stipula del contratto, ricevibili su richiesta o consultabili su www.trilux.com/manufacturer-warranty.

13. Condizioni di pagamento

- 13.1. Le fatture possono essere pagate entro 30 giorni a decorrere dalla data di fattura senza alcuna detrazione. Altri accordi di pagamento vanno definiti per iscritto.

13.2. A condizione che ciò sia giustificato dal risultato della valutazione creditizia, TRILUX AG ha il diritto, in deroga alle condizioni di pagamento concordate, (i) di pretendere dal committente pagamenti a scadenze fisse, (ii) di richiedere un acconto o (iii) di mettere in conto separatamente singole sezioni di prestazioni o pietre miliari.

14. Ulteriori condizioni di contratto per lavori di montaggio e installazione:

14.1. L'esecuzione corretta ed entro scadenza dei lavori di montaggio e installazione presuppone quanto segue:

a) che il committente abbia creato i presupposti di natura edilizia, tecnica (ad es. impianti aeraulici e linee specifiche) e giuridica, pertinenti al suo ambito di responsabilità, necessari per l'esecuzione delle prestazioni di montaggio;

b) che il committente abbia garantito la possibilità di consegnare le macchine, i materiali e i dispositivi necessari sul luogo del progetto;

c) che ci siano i necessari permessi di terzi, in particolare delle autorità ufficiali o delle aziende di approvvigionamento elettrico, idrico e del gas; di questo è responsabile il committente ma il fornitore è però autorizzato a far pervenire alle autorità le notifiche prescritte a spese del committente;

d) un cantiere pulito e asciutto;

e) che i definitivi disegni planimetrici e la documentazione, i disegni tecnici, i disegni di prodotti e altri dettagli tecnici e commerciali necessari per iniziare a fabbricare i prodotti contrattuali del committente siano autorizzati per iscritto dal committente entro il termine concordato;

f) che gli ulteriori requisiti riportati nell'offerta, capitolato compreso, siano soddisfatti.

14.2. Il committente è tenuto a prendere a carico a sue spese l'esecuzione delle prestazioni, compreso l'esercizio di prova, e a mettere a disposizione per tempo:

a) un numero adeguato di suoi collaboratori qualificati e istruiti in merito;

b) locali adeguati dove riporre in modo sicuro materiali ed equipaggiamento;

c) tutti i lavori di movimento terra e di costruzione nonché tutti gli altri lavori estranei al settore, compresi personale specializzato e ausiliario nonché materiali e utensili a ciò necessari;

d) gli oggetti e i materiali estranei al settore necessari per il montaggio e per la messa in funzione, quali ponteggi, dispositivi di sollevamento e altri dispositivi,

materiale combustibile e lubrificanti, energia e acqua, nel luogo di utilizzo, compresi i collegamenti, gli impianti di riscaldamento e di illuminazione nonché gas medicinali, sistema di tubazioni, alimentazione elettrica per cantieri a una distanza di massimo 25 m dal cantiere;

e) il coordinamento del montaggio e la definizione delle interfacce agli altri soggetti coinvolti nel progetto nella misura in cui questi abbiano a che vedere con l'esecuzione delle prestazioni del fornitore.

14.3. Trasferimento del rischio, presa in consegna

a) Nel caso che la prestazione eseguita, in parte o interamente, prima della presa in consegna dovesse essere danneggiata o distrutta in seguito a forza maggiore, guerra, sommossa, furto o altre circostanze obiettivamente inevitabili e al di fuori della responsabilità del fornitore ("rischio del perimento casuale"), questi ha diritto alla retribuzione, in proporzione, della parte di prestazione eseguita. Per il trasferimento del rischio dovuto al trasporto in riferimento ai prodotti contrattuali, vale il regolamento dell'Incoterm o la condizione che si è concordato per la fornitura.

b) Se il fornitore dopo l'esecuzione definitiva della prestazione – eventualmente anche prima della scadenza del termine di esecuzione concordato – pretende la presa in consegna della prestazione, il committente è tenuto a farlo entro 12 giorni feriali. La presa in consegna può essere rifiutata solo a causa di difetti sostanziali e fino al momento della loro eliminazione. Se il fornitore lo pretende, parti della prestazione in sé concluse vengono prese in consegna separatamente.

c) Si considera equivalente alla presa in consegna il fatto che il committente non prenda in consegna le prestazioni entro il termine indicato al punto b), sebbene sia obbligato a farlo.

d) Se non viene pretesa una presa in consegna, la presa in consegna è da considerare come avvenuta trascorsi 6 giorni feriali dall'inizio dell'utilizzo qualora il committente o il cliente finale abbiano iniziato a usufruire della prestazione o di una parte di essa.

e) Se la spedizione, il recapito, l'inizio, l'esecuzione delle prestazioni di montaggio, la messa in funzione vengono ritardati per circostanze di cui deve rispondere il committente o se questi dovesse essere in mora di accettazione per altri motivi, il rischio passa al committente.

f) Con la presa in consegna, il rischio del perimento casuale passa al committente se già non lo sostiene secondo quanto esposto al punto a).

15. Codice delle obbligazioni

Se queste condizioni non contengono regolamenti specifici, si applica il codice delle obbligazioni svizzero.

16. Luogo di adempimento e foro

Il luogo di adempimento e il foro è Baden.